DIRITTO FISSO DOVUTO ALL'ERARIO PER LA DETENZIONE DI APPARECCHI DI ACCENSIONE

Art. 4

La detenzione di apparecchi di accensione senza il simultaneo possesso delle corrispondenti marche attestanti il pagamento del diritto annuale dovuto e' punita con la pena pecuniaria da un minimo di cinque a un massimo di cinquanta volte il diritto evaso, oltre il pagamento del diritto annuale dovuto. (2)

Versione in vigore dal 20 agosto 1959, non più in vigore dal 24 novembre 1963 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Diritto fisso dovuto all'Erario per la detenzione di apparecchi di accensione
Estremi	Decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1956

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(2) La L. 30 luglio 1959, n. 559 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera d)) che sono condonate "le pene pecuniarie relative all'infrazione contemplata dall'art. 4 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 109, nei confronti dei trasgressori che, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della, presente legge, effettuino il pagamento dei diritti dovuti per ogni apparecchio di accensione illegittimamente detenuto". Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge hanno efficacia per i fatti commessi fino a tutto il 31 marzo 1959".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/diritto-fisso-dovuto-all-erario-per-la-detenzione-di-apparecchi-di/art-4/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it